

**DETERMINAZIONE del DIRETTORE**  
**N. 4 del 18 FEBBRAIO 2023**

**OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE SEMPLIFICATA AI SENSI DELL'ART.32, COMMA 2, DEL D.LGS. 50/2016 FINALIZZATA ALL'AFFIDAMENTO DIRETTO DELL'INCARICO PER L'EROGAZIONE DI PRESTAZIONI MEDICO SPECIALISTICHE IN GERIATRIA AL DOTT. A.QASEM – ANNO 2023**

## IL DIRETTORE

### **Premesso**

- che questo Ente, quale gestore di una Residenza Sanitaria Assistenziale autorizzata alla gestione di due moduli residenziali riservati rispettivamente a soggetti con disabilità di natura cognitivo comportamentale ed in stato vegetativo persistente, deve garantire, in adempimento a quanto previsto dalla deliberazione GRT n.402/04, prestazioni mediche specialistiche a favore dei propri utenti inseriti nei suddetti moduli;
- che, già negli anni 2017/2022, il suddetto incarico veniva conferito al dott. Ahamad Amedeo Qasem , specialista in geriatria ;
- che il suddetto dott. Qasem, opportunamente interpellato, si è dichiarato disponibile a fornire il suddetto servizio di assistenza medica specialistica a favore degli ospiti della Struttura, anche nell'anno 2023, alle condizioni di cui alla bozza di convenzione allegata al presente atto **sub "a"** a formarne parte integrante e sostanziale;

**Visto** il Regolamento aziendale per la disciplina degli affidamenti di lavori, forniture e servizi in economia , approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n.12 del 14.04.2013, per quanto ancora applicabile a seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. n. 50/2016 ( nuovo Codice degli appalti);

**Rilevato** che all'art.4 del suddetto Regolamento si stabilisce che il Direttore è responsabile del procedimento per ogni acquisizione in economia di lavori, servizi e forniture;

**Visto** l'art. 36, comma 2, lett. a) del D.lgs. n. 50/2016, così come modificato dall'art.1, comma 5bis della Legge n.120/2020 il quale prevede che *“Le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 secondo le seguenti modalità : a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro , mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta. La pubblicazione dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento non è obbligatoria”*;

**Visto** l'art.32, comma 2 , del D.Lgs. 50/2016 così come modificato dall'art.1, comma 20, lettera f) della Legge n.55 del 2019, il quale prevede che *“Prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte. Nella procedura di cui all'articolo 36, comma 2, lettera*

*a), la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre , o atto equivalente, che contenga , in modo semplificato, l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore , il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico – professionali, ove richiesti”;*

**Dato atto** che non sussistono situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse, ai sensi dell’art. 53 del D.Lgs. n.165/2001;

**Rilevato** che sono stati sottoscritti dal suddetto dott. A.A. Quasem il modello di autocertificazione contenente le dichiarazioni sulla tracciabilità dei flussi finanziari e la comunicazione del conto corrente dedicato;

### **DETERMINA**

per quanto in narrativa premesso, che si intende integralmente richiamato:

1. di affidare, per l’anno 2023, al dott. Ahamad Amedeo Qasem, specialista in geriatria, l’incarico di erogare prestazioni medico – specialistiche a favore degli ospiti inseriti nei due moduli residenziali riservati rispettivamente a soggetti con disabilità di natura cognitivo comportamentale ed in stato vegetativo persistente;
2. di stipulare, conseguentemente, con il dott. Ahamad Amedeo Qasem, apposita convenzione conforme allo schema che si allega **sub “A”** a formare parte integrante e sostanziale del presente atto;
3. di corrispondere al suddetto professionista , per lo svolgimento del suddetto incarico, un compenso onnicomprensivo di €. 400,00 mensili ;
4. di dare atto che la liquidazione del suddetto compenso verrà effettuata a seguito di presentazione di regolare fattura ;
5. di dare atto che la spesa di cui sopra trova copertura nel bilancio previsionale economico 2023 , conto C5005035;;
6. di individuare nella sottoscritta il Responsabile Unico del Procedimento;
7. di dichiarare la presente determinazione immediatamente esecutiva ai sensi di legge .

**II DIRETTORE**  
**F.to D.ssa E.Stefanini**

---

La presente copia è conforme all’originale

Il Direttore  
Dr.ssa Eugenia Stefanini

**Allegato “A”**

**CONVENZIONE PER EROGAZIONE DI UN SERVIZIO PERIODICO DI PRESTAZIONI MEDICHE SPECIALISTICHE IN GERIATRIA A FAVORE DEGLI ASSISTITI PRESSO LA RESIDENZA SOCIO – SANITARIA “PIO ISTITUTO CAMPANA” - AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA DI SERAVEZZA.**

**tra**

la **Residenza Socio – Sanitaria “Pio Istituto Campana” – Azienda Pubblica di Servizi alla Persona**, di seguito per brevità “Azienda”, con sede legale in via F. Donati, 100/116 Seravezza (LU) P. IVA 01346420464 nella persona del Direttore Dott.ssa Eugenia Stefanini nata a Savona il 08.02.1959

**e**

il **Dott. Ahmad Amedeo Qasem** , Medico Specialista in geriatria , nato a ..... il ..... residente a ..... C.F. ....di seguito per brevità “Medico Specialista “

**premesso**

- che l’ Azienda , quale gestore di una residenza sanitaria assistenziale, deve garantire, in adempimento a quanto previsto dalla deliberazione GRT n. 402/04, prestazioni mediche specialistiche a favore dei propri utenti inseriti nei moduli residenziali riservati a soggetti con disabilità di natura cognitivo comportamentale o in stato vegetativo persistente, autorizzati per una capienza massima complessiva di n. 10 assistiti;

- che l’Azienda deve altresì garantire, in adempimento a quanto previsto dalle deliberazioni della GRT 1002/2005, 1235/2012, 431/2013 e 909/2017, prestazioni mediche specialistiche a favore degli utenti assistiti che usufruiscono del servizio di “Cure intermedie – Setting 3”;

**si conviene e si stipula quanto segue**

**Art. 1 – Oggetto della convenzione**

- La presente convenzione disciplina le modalità di erogazione, in regime libero professionale, di prestazioni medico specialistiche in geriatria, a favore degli assistiti nei moduli residenziali riservati a soggetti con disabilità di natura cognitivo comportamentale o in stato vegetativo persistente gestiti dalla Residenza Socio – Sanitaria “Pio Istituto Campana” oltre che a favore degli assistiti in “Cure intermedie – setting 3”;
- Le prestazioni verranno erogate a favore dei n. 6 soggetti assistiti in regime residenziale affetti da disabilità di natura cognitivo - comportamentale oltre che a favore dei n. 4 soggetti in stato vegetativo persistente assistiti in regime residenziale e degli assistiti in “Cure intermedie – setting 3” (max n.5), di cui verrà fornito al Medico Specialista l’elenco nominativo.

**Art. 2 – Modalità di svolgimento delle prestazioni mediche specialistiche**

- L’attività del Medico Specialista sarà di norma articolata in un accesso mensile di circa n. 3 ore, fatti salvi casi eccezionali di necessità in cui tale limite potrà essere superato, nei giorni e con le modalità che saranno direttamente concordate tra il Medico Specialista ed il Direttore della RSA.
- La Residenza si impegna a mettere a disposizione del Medico Specialista i locali, le attrezzature, il materiale necessario nonché il personale infermieristico e di supporto e quanto altro necessario per l’espletamento dell’attività oggetto della convenzione.
- La Residenza si impegna alla tenuta, conservazione ed archiviazione delle cartelle cliniche degli ospiti, nel pieno rispetto del diritto di accesso e della normativa sulla riservatezza.
- La Residenza assicura altresì il pieno rispetto della normativa vigente, nazionale e regionale, in materia di autorizzazioni allo svolgimento delle attività sanitarie oggetto della presente convenzione.

- L' eventuale inosservanza di normative inerenti l' autorizzazione all' esercizio dell' attività, comporterà l' automatica risoluzione del rapporto ed ogni eventuale conseguenza ai fini legali sarà a carico della parte inadempiente.

### **Art. 3 - Compensi per l' attività svolta e modalità di pagamento**

- L' Azienda si impegna a corrispondere al Medico Specialista, per le prestazioni oggetto della presente convenzione, un compenso omnnicomprensivo pari a €. 400,00 mensili .
- La Residenza provvederà mensilmente alla liquidazione del compenso al Medico specialista, previo ricevimento della relativa fatturazione.
- Le parti danno atto che tutti i compensi sono esenti IVA ai sensi dell' Art. 10 , comma 1, n. 18 del DPR 633/72 e successive modificazioni.

### **Art. 4 – Registrazione presenza**

- Il Medico Specialista è tenuto ad attestare la propria presenza nella RSA su apposito registro, riportando sia l'orario di inizio che quello di fine prestazione .
- In adempimento a quanto previsto al paragrafo 7) della delibera GRT n. 398 del 7.04.2015 *“Percorso di attuazione del principio della libera scelta ai sensi dell'art. 2, comma 4, L.R. 82/2009 – Accreditalamento delle strutture e dei servizi alla persona del sistema sociale integrato”*, l' Azienda invierà mensilmente alla competente Commissione Asl il rendiconto delle ore di assistenza medica specialistica erogate a favore degli ospiti della Struttura, ai fini del controllo, da parte della stessa, del rispetto dei parametri di personale da parte dell' Azienda.

### **Art. 5 – Assicurazioni –**

- E' patto espresso fra le parti che la copertura dei rischi derivanti dalle prestazioni oggetto del presente atto, con particolare riferimento alla R.C.T., farà carico al Medico Specialista che, conseguentemente, si impegna a tenere indenne l' Azienda da qualsiasi richiesta di risarcimento dovesse pervenirle a seguito delle prestazioni rese per effetto della presente convenzione.
- L' Azienda è sollevata da qualsiasi responsabilità, diretta o indiretta, connessa o conseguente all' utilizzo del proprio mezzo di trasporto da parte del medico specialista per il raggiungimento della sede di erogazione delle prestazioni oggetto della presente convenzione.

### **Art. 6 – Tracciabilità dei flussi finanziari**

- Ai sensi della legge 136 del 2010, relativamente alla tracciabilità dei flussi finanziari, il Medico Specialista dichiara che gli estremi identificativi del conto corrente “dedicato” ai pagamenti dei contratti stipulati con l’Azienda è il seguente: .....

**Art. 7 – Codice di condotta**

- Il Medico Specialista si impegna a rispettare il codice di condotta dei dipendenti pubblici e quello approvato dall’Azienda e consultabile sul proprio sito Istituzionale.

**Art. 8 - Pubblicità**

Il presente atto sarà pubblicato quale conferimento di incarico sulla Sezione Amministrazione Trasparente dell’Azienda , sia nella sezione Incarichi e Consulenze, sia nella Sezione Bandi di gara e contratti.

**Art. 9 – Decorrenza**

La presente convenzione decorre dal 1° gennaio 2023 ed ha validità fino al 31.12.2023 e non è tacitamente rinnovabile.

E’ facoltà delle parti risolvere anticipatamente il presente contratto con preavviso di 30 giorni da comunicare mediante lettera raccomandata A/R .

**Art. 10 – Spese**

Le spese di bollo sono a carico dell’ Azienda .

La presente convenzione verrà registrata solo in caso d’ uso, a cura e a spese della parte che avrà interesse a farlo.

Seravezza, li .....2023

Il Medico Specialista

Dott. Ahmad Amedeo Qasem

Per la Residenza Socio – Sanitaria



“Pio Istituto Campana” – A.P.S.P.

Il Direttore – E.Stefanini